



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO LEGISLATIVO - FINANZE

**Interrogazione a risposta  
in Commissione VI Finanze  
n. 5-02714  
On.le Del Barba**

### **ELEMENTI DI RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante, con riferimento all'articolo 95 del TUIR in tema di spese per prestazioni di lavoro, chiede di sapere se si intenda fornire un'interpretazione definitiva della norma volta a chiarire che tale disposizione si applica a tutte le tipologie societarie, ivi incluse le società a responsabilità limitata unipersonali. Ciò in considerazione del fatto che l'amministrazione finanziaria starebbe contestando la deducibilità del compenso corrisposto, nelle S.r.l. unipersonali, all'amministratore unico che sia anche socio unico, anche se tale compenso risulta inerente e di importo congruo.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Come precisato nella risoluzione n. 113/E del 2012, le norme vigenti nell'attuale sistema del TUIR separano nettamente il trattamento fiscale da riservare ai compensi erogati all'imprenditore individuale rispetto a quello disposto per i compensi agli amministratori erogati da società in nome collettivo, in accomandita semplice e da società di capitali rientranti nell'ambito di applicazione dell'IRES.

In tale contesto, l'articolo 60 del TUIR – in base al quale “*non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore (...)*” – è da riferirsi al solo imprenditore individuale/persona fisica e non anche all'impresa esercitata in forma collettiva.

Le spese per prestazioni di lavoro risultano deducibili nei confronti dei soggetti societari, infatti, ai sensi di quanto disposto nel comma 5 dell'articolo 95 del "nuovo" TUIR, al momento della corresponsione.

Lo stesso legislatore, nel consentire la deducibilità al momento della corresponsione, si è assicurato che non venissero effettuati arbitraggi consistenti nella deducibilità per competenza del costo del compenso in capo alla società e nel rinvio della tassazione al momento della percezione da parte dell'amministratore.

Tale ricostruzione è già stata effettuata nella risposta fornita in occasione del *question time* n. 5 - 03498 del 30 settembre 2010.

Nella citata risposta, si è evidenziato come il comma 5 dell'articolo 95 del TUIR, disponendo che il componente negativo di reddito concorre alla formazione della base imponibile al momento in cui avviene l'erogazione, non mette in dubbio la deducibilità dei compensi erogati da soggetti IRES ai propri amministratori.

Tuttavia, resta fermo che, in sede di attività di controllo, l'amministrazione finanziaria può disconoscere totalmente o parzialmente la deducibilità dei componenti negativi di cui si tratta in tutte le ipotesi in cui i compensi appaiano sproporzionati.

Ciò premesso, si ribadiscono le considerazioni sopra evidenziate e già esplicitate nella risoluzione n. 113/E del 2012 con riferimento al caso di una SRL in liquidazione volontaria che corrisponde al proprio liquidatore – che riveste anche la qualifica di socio, detenendo una quota di partecipazione pari al 99 per cento - un compenso per l'attività svolta.

In altri termini, le SRL unipersonali, essendo ricomprese nel novero dei soggetti IRES, non rientrano nella disciplina rinvenibile nell'articolo 60 del TUIR applicabile ai soggetti imprenditori.

Piuttosto, i compensi spettanti all'amministratore rientrano tra i componenti negativi di reddito deducibili dalla società al momento dell'erogazione e tassati in capo all'amministratore secondo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 95 del TUIR.

Conseguentemente, in capo al percettore, tali somme saranno soggette ad imposizione in quanto, ancorché lo stesso assuma il ruolo di amministratore-socio, non risultano applicabili le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8, del TUIR, riferibili ai soli imprenditori individuali.

In ultimo, prescindendo dall'esame concreto delle fattispecie oggetto dell'interrogazione in argomento, si ritiene non necessario procedere alla emanazione di ulteriori chiarimenti rispetto al quadro giuridico vigente in quanto il tema è già stato oggetto di diversi interventi interpretativi.

In ogni caso, tenuto conto che la questione rappresentata attiene a fattispecie oggetto di controlli in corso e che gli stessi sembrerebbero non assumere la natura di casi isolati, sarà cura

dell'Agenzia delle entrate verificare se detti controlli si pongano o meno in contrasto con il quadro giuridico interpretativo sotto riportato.